



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167

PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

MODALITÀ OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

Premessa.

Il paragrafo 3.1 del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, così recita:

“Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capigruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.”*

Il contenuto del primo elenco - e, quindi, anche del secondo che ne è una derivazione - non coincide necessariamente con l'insieme delle realtà nelle quali il Comune di Zone detiene delle partecipazioni o esercita, direttamente o indirettamente, una forma di controllo, poiché la finalità della sua predisposizione è solamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune saranno considerate solo attraverso l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, attribuendo uno specifico valore all'investimento effettuato.

In estrema sintesi il percorso seguito è il seguente:

- a) presa d'atto della lista delle società partecipate nelle quali il Comune possiede direttamente una quota, anche minimale, e delle Fondazioni nelle quali esso può esercitare, anche senza legame partecipativo, il controllo;
- b) costruzione di un primo elenco, dalla lista di cui al punto precedente secondo i criteri stabiliti dalla normativa, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
- c) attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto b), costruzione dell'area di consolidamento che comporta l'individuazione delle realtà che devono essere consolidate, i cui valori saranno sommati (con le necessarie rettifiche ed elisioni) a quelli del bilancio individuale del Comune.

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “Comune di ZONE”.

Al fine di determinare le entità che, a vario titolo, appartengono al gruppo amministrazione pubblica inteso in senso lato vanno considerate anzitutto le cinque fattispecie previste dal succitato principio contabile e precisamente:

- 1) organismi strumentali;
- 2) enti strumentali, suddivisi in
 - a) controllati;
 - b) partecipati;

- 3) società suddivise in:
 - a) controllate;
 - b) partecipate.

1. Organismi strumentali

Il termine “*organismo strumentale*” è inteso come articolazione organizzativa della capogruppo. Rientrerebbero in tale gruppo tutti gli organismi che, sebbene dotati di propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica.

Per quanto riguarda la situazione del Comune di Zone, non esistono organismi di tale fattispecie con bilanci separati da quelli del Comune.

2. Enti strumentali

La prima fattispecie di rilievo è costituita dagli enti e aziende strumentali.

Rientrano nella tipologia degli *enti strumentali controllati* tutte le realtà che, giuridicamente, sono diverse dalle società (ad esempio: le aziende speciali, le Fondazioni, le associazioni, i consorzi diversi dalle società consortili).

Gli enti strumentali si suddividono in due tipologie: controllati e partecipati.

Non viene definita dal principio una specifica definizione ma sono previste le condizioni per identificare quelli controllati.

2a. Enti strumentali controllati

Sono previsti dal principio contabile n. 5 casi che identificano situazioni di controllo di diritto, di fatto e contrattuale:

- 1) Il Comune ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili dal Comune nell'ente o nell'azienda;
- 2) Il Comune ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- 3) il Comune esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- 4) il Comune ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- 5) il Comune esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

Come per il punto 1) non esistono Enti sui quali il comune di Zone eserciti un controllo di diritto, di fatto o contrattuale.

2b. Enti strumentali partecipati

Si tratta di una categoria residuale, che identifica gli enti pubblici e privati (e le aziende) nei cui confronti il Comune ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo. E' opportuno segnalare che dal tenore letterale del Principio contabile 4/4 sembrerebbe che tali enti “semplicemente partecipati” debbano rientrare a tutti gli effetti nel Gruppo Amministrazione pubblica. Tale orientamento potrebbe risultare fuorviante in quanto condurrebbe al consolidamento di realtà che non rientrano di fatto nella definizione “*Gruppo Amministrazione*”

Pubblica” così come definita dal punto 2 del già citato principio contabile e che fa riferimento “ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale...e ad una nozione di partecipazione”

In considerazione di quanto sopra premesso, sono state esaminate le tre seguenti realtà:

1) CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO “SEBINFOR” che risulta costituito per volontà delle 10 Amministrazioni socie fondatrici - tra le quali è presente anche il Comune di Zone- a cui, successivamente alla costituzione, si è aggiunta, ai sensi dall’art. 11 dello statuto, una nuova Amministrazione locale. Si tratta di un consorzio a partecipazione interamente pubblica che ha per oggetto la gestione delle risorse ambientali sia attraverso attività di supporto agli enti consorziati, sia attraverso la gestione integrata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo e valorizzazione delle risorse stesse. Ai sensi dell’art. 5 dello statuto, il Consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre conto e nell’interesse dei consorziati.

Fanno parte dell’Assemblea, con elettorato attivo e passivo, i rappresentanti legali dei soci o loro delegati. Il Sindaco del Comune di Zone provvede alla nomina di un rappresentante all’interno dell’assemblea dei consorziati: L’assemblea ha competenza per tutto quanto definito dall’art. 17 dello statuto. Ogni consorzio versa annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente a coprire le spese di organizzazione, amministrazione e di gestione del consorzio stesso.

In riferimento alla definizione di Gruppo Amministrazione Pubblica di cui al punto 2 del principio contabile, è possibile classificare il “SEBINFOR”, tra gli Enti Strumentali Partecipati dell’Ente e lo stesso deve essere pertanto inserito a tutti gli effetti nel GAP del Comune.

2) CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DI VALLE CAMONICA: Ai sensi della legge sull’economia montana 27 dicembre 1953, n.959, e della Legge Comunale e Provinciale R. D: 3 marzo 1934, n. 383, titolo IV, viene istituito un Consorzio denominato Consorzio Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica. Il Comune di Zone non ha quote di partecipazione nel consorzio e lo stesso costituisce ente a partecipazione obbligatoria per i Comuni che sono ricompresi nell’ambito territoriale individuato da apposito Decreto Ministeriale.

Per le considerazioni dianzi formulate il BIM di Valle Camonica non rientra nel Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Zone.

3) SCUOLA MATERNA CORNELIA FRANCHI ZANIBONI:

Il 6 maggio 1881, diciannove "padri di famiglia" di Zone firmano l'istanza indirizzata al Consiglio Comunale ed alla Congregazione di Carità, con la quale chiedono l'istituzione di un asilo infantile. I mezzi vengono indicati nei legati Mariotti Domenico e Pietro e Bernardi Stefano. Il Comune, tuttavia, non dà alcun seguito alla richiesta. L'iniziativa sarà ripresa nel 1902 dal parroco, don Luigi Bettoni, che apre un asilo in locali di fortuna. L'anno successivo vengono avviate le pratiche per la costruzione di un apposito edificio scolastico.

Il 29 aprile 1907, il Consiglio Comunale, con il Sindaco Battista Bazzana, delibera l'acquisto del fondo denominato “Chiusura di proprietà” del signor Venanzio Galbardi.

Il 20 marzo 1911, il progetto viene approvato e il 30 ottobre appaltato all'impresario Giovanni Gazzoli che, l'8 febbraio 1912, consegna il fabbricato al rustico, comprensivo dei locali per ospitare le Suore della Sacra Famiglia di Castelletto del Garda.

Il 12 gennaio 1914, l'asilo funziona nel nuovo edificio. Presidente è il parroco, don Virgilio Maranta; Rocco e Gaetano Almici, rispettivamente vice presidente e cassiere.

Il 27 maggio 1925, il Commissario Prefettizio di Zone, G. Berghinzoni, delibera il nuovo "Regolamento Asilo Infantile", premettendone la sintetica storia, che si conclude con una polemica presa di posizione nei confronti delle modalità di gestione delle religiose e del Parroco. Viene così istituita una Commissione di vigilanza presieduta dal Commissario prefettizio.

Il podestà Antonio Tedoldi, con delibera del 19.09.1929, modifica l'art. 14 del Regolamento e nomina il parroco, don Carlo Cristini, membro della Commissione di vigilanza.

Il 19 settembre 1930 assume tre suore della Congregazione Maestre di S. Dorotea di Brescia, in sostituzione delle religiose della Sacra Famiglia che si sono ritirate.

Nell'aprile del 1959, allievi ed istruttori della scuola muratori E.N.A.I.P. danno inizio ai lavori di costruzione del nuovo edificio per la scuola materna. Primi benefattori sono Laura Rovetta Consolini, Cornelia Franchi Zaniboni, Raul Franchi, Ente Chiesa di Zone (donatore dell'area), Comune di Zone.

Il 3 agosto 1969 viene inaugurata la nuova sede: il Comitato promotore, presieduto dal parroco, don Aldo Orizio, testimonia alle signore Laura Consolinived. Rovetta e Cornelia Franchi Zaniboni, cittadine onorarie di Zone, la riconoscenza della comunità.

Nel 1987, il ritiro delle religiose coincide con la costituzione di un'Associazione con proprio statuto, che ha il compito di gestire la scuola. Sono soci dell'ente i genitori, i dipendenti e i privati che contribuiscono con oblazioni. Dal 1992 le religiose si sono completamente ritirate e il personale è stato sostituito da dipendenti laici. Con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 488/2341 del 28.02.2001 la Scuola dell'Infanzia è riconosciuta paritaria, ai sensi della Legge 10.03.2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

Il comune di Zone nomina n. 2 dei 9 membri del Consiglio della scuola materna (oggi scuola dell'infanzia). I membri durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere riconfermati per più di una volta.

Esaminati lo statuto della fondazione e gli atti dell'amministrazione comunale si deve considerare che:

- Il Comune non ha una partecipazione nell'Associazione
- I rappresentanti sono nominati dal Sindaco nel CdA della scuola al fine di rappresentare la comunità territoriale e la sua popolazione e non l'Amministrazione Comunale nominante *strictosensu*;
- Il rappresentante nominato non è sottoposto agli indirizzi degli organi istituzionali e degli uffici del Comune e non rappresenta gli interessi specifici dell'ente Comune; pertanto tra Comune e membro nominato non sussiste alcun vincolo di mandato e il membro non rappresenta il gruppo politico di maggioranza di volta in volta in carica nel Comune. La durata dell'incarico è svincolata dalla durata dell'organo istituzionale che ha proceduto alla nomina.
- il Sindaco non ha il potere di revoca nei confronti dell'amministratore nominato.

Per quanto sopra, e con richiamo alla definizione di Gruppo Amministrazione Pubblica di cui al punto 2 del principio contabile 4/4, l'Ente Paritario Scuola Materna Cornelia Franchi Zaniboni non va inclusa nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune.

3. Società partecipate

Elemento distintivo è il concetto di società, come definito dal diritto commerciale italiano e con evidente riferimento a quelle di capitali.

Sono previste due fattispecie:

- a) società controllate;
- b) società partecipate (non controllate)

3a. Società controllate

Come nel caso degli enti strumentali si deve considerare:

- il controllo di diritto, di fatto e contrattuale;
- quello diretto e indiretto;
- l'influenza dominante derivante dai contratti di servizio pubblico e di concessione, subordinando la loro rilevanza al fatto che l'ente o l'azienda svolga prevalentemente l'attività oggetto del contratto.

Non si considerano le società quotate e controllate dalle stesse. Peraltro il Comune non detiene partecipazioni in società quotate.

Il Comune non detiene alcuna partecipazione di controllo in società, quindi nessuna società controllata deve essere inserita nel gruppo amministrazione pubblica Comune di Zone.

3b. Società partecipate

Si tratta delle società a totale partecipazione pubblica con l'affidamento diretto di servizi pubblici locali da parte del Comune. Al verificarsi di entrambi i requisiti non rileva la quota di partecipazione posseduta dal Comune.

Il Comune ha partecipazioni dirette, non di controllo, nelle seguenti società (Per Acque Bresciane Srl la partecipazione invece è indiretta):

DENOMINAZIONE	% PART.
COGEME SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPA	0,07%
SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA	0,05%
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,26%
ACQUE BRESCIANE SRL	0,07%
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	0,22%

Di queste società le seguenti quattro hanno capitale interamente pubblico:

- COGEME S.p.A.;
- TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.p.A.;
- ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l.
- ACQUE BRESCIANE SRL

Nessuna delle quattro società, seppur a capitale interamente pubblico, risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali e nessuna delle società partecipate dal Comune di Zone in modo indiretto per il tramite delle sopra menzionate società a capitale interamente pubblico, risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'Ente.

Per quanto riguarda in particolare Acque Ovest bresciano due s.r.l. si precisa che la stessa possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa europea per essere qualificata come società in house; è affidataria di un servizio pubblico di quelli definiti "a rete", il servizio idrico integrato, sulla cui gestione, per espressa previsione normativa, decide un'autorità d'ambito. La ratio sottesa all'obbligo di redazione del bilancio consolidato può essere ricavata dal secondo periodo del principio contabile relativo, a mente del quale la finalità della predisposizione di tale documento contabile è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate". Esso deve consentire inoltre di dare "una rappresentazione" anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo." Nel caso in specie includere consolidare AOB2 o la sua partecipata Acque Bresciane, parrebbe porsi in contrasto con tale ratio perché essa non è affidataria diretta di servizi pubblici da parte del Comune di Zone e su di essa non vi è pianificazione. Il controllo è esercitato solo marginalmente, non vi sono patti parasociali che consentano di determinare un indirizzo univoco e al Comune di Zone di influenzare le scelte strategiche della società e non vengono distribuiti utili. Pertanto, la scelta di includere AOB2 o Acque bresciane nel

bilancio consolidato del Comune di Zone si porrebbe in contrasto con la normativa e finirebbe per dare una visione del GAP fuorviante rispetto alla realtà.

Si precisa inoltre che il Comune detiene anche una partecipazione indiretta di primo livello nella misura dello 0,045, per il tramite del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano, nella società GAL VAL DI SCALVE VALLE CAMONICA. La società, peraltro attualmente non operativa, non ha capitale interamente pubblico e non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale.

Elenco enti e società inserite nel primo elenco Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Zone

In conclusione, per le motivazioni elencate in precedenza, risultano da inserire nel GAP del Comune di Zone, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28.12.2017, i seguenti organismi, enti e società:

PROG.	RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	TIPO	DIRETTA	INDIRETTA	QUOTA POSSESSO
1	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO IN SIGLA "SEBINFOR"	98096890177	Ente strumentale (10 enti)	Sì	NO	10,00%
2	COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.p.A. IN BREVE COGEME S.p.A.	0298360173	Società partecipata	Sì	NO	0,07%
3	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.r.l. IN BREVE ANCHE A.O.B. DUE S.r.l.	02944230982	Società partecipata	Sì	Sì	0,22%
4	SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A.	00451610174	Società partecipata	Sì	NO	0,05%
5	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.r.l.	98002670176	Società partecipata	Sì	NO	1,26%
6	ACQUE BRESCIANE S.r.l.	03832490985	Società partecipata da Acque Ovest Bresciano 95,31%	NO	Sì	0,07%

L'AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE

Dopo l'individuazione del *gruppo amministrazione pubblica Comune di Zone*, il passo successivo è identificare le entità (enti, aziende, società) che entreranno nell'area di consolidamento vera e propria, cioè saranno consolidate con il metodo integrale o proporzionale e, quindi, unitariamente rappresentate nel bilancio consolidato.

La norma identifica tre fattispecie di esclusione:

1. sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici.
2. Sono irrilevanti le partecipazioni inferiori all'1%;

- 3 Non si procede al consolidamento in caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie allo stesso.

È necessario a questo punto confrontare i valori al 31.12.2016 rilevabili dal conto del patrimonio e dal conto economico del Comune di Zone con quelli degli organismi, enti e società partecipate che siano rilevanti secondo i criteri del principio contabile applicato.

INDIVIDUAZIONE SOCIETA' RICOMPRESE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ZONE				
	Totale attivo	Patrimoni o netto	Ricavi caratteristici Valore produzione	
COMUNE DI ZONE	14.708.764	6.342.316	1.073.107	Dati anno 2016 riclassificati D.lgs. 118/2011
CONSORZO FORESTALE "SEBINFOR" (quota 9,09%)	161.164	86.416	222.360	Bilancio al 31.12.2016
	14.650	7.855	20.213	Quota Comune Zone pari al 9,09%
	0,10%	0,12%	1,88%	
	valore <10%	valore <10%	valore <10%	NO CONSOLIDAMENTO
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO (1,26%)	35.055.750	15.782.020	110.993	Bilancio al 31.12.2016
	441.702	198.853	1.399	Quota Comune Zone pari al 1,26%
	3,00%	3,14%	0,13%	
	valore <10%	valore <10%	valore <10%	NO CONSOLIDAMENTO

Area di consolidamento.

In conclusione, preso atto degli enti e società compresi nel primo elenco *gruppo amministrazione pubblica Comune di Zone* e delle esclusioni consentite dal principio contabile, si può concludere che il Comune di Zone non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017.

La Responsabile dell'area
Amministrativa-finanziaria
Elisa CHIARI*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82